



Università di Messina
Prot. 0037337 del 15/07/2009
(2009-UNMECLE-0037337)
Tit./cl. I/1 - Interno
Circolari 8/2009

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà Universitarie
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa
Ai Responsabili dei Centri senza autonomia finanziaria

Ai Dirigenti:

Direzione Personale e AA.GG.
Direzione Servizi Didattici Ricerca e Alta
Formazione
Direzione UniMe Sport

Ai Coord. Resp. Delle Direzioni

Bilancio e Finanze
Appalti, Servizi e Patrimonio

Alla Segreteria Rettorato

Alla Segreteria Direzione Amministrativa

Al Responsabile Servizio Auton. Sicurezza e Prot.

LORO SEDI

Oggetto: Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - pubblicata sulla G.U. 19 giugno 2009, n. 140, contiene numerose disposizioni finalizzate a semplificare l'attività amministrativa: riduzione dei tempi procedurali, aumento delle responsabilità dirigenziali, obbligo di utilizzo delle comunicazioni telematiche e conseguenziale riduzione di quelle cartacee, contenuti obbligatori dei siti web, valore di pubblicità legale.

Tra queste disposizioni si richiamano qui di seguito soltanto quelle di immediata attuazione che contengono prescrizioni per le amministrazioni pubbliche, evidenziando tuttavia che la legge in oggetto si occupa anche di procedimenti giudiziari apportando modifiche al codice di procedura civile, ed, inoltre, contiene deleghe al governo per l'emanazione di decreti legislativi in rilevanti materie come la semplificazione delle fonti normative, la modifica del codice dell'amministrazione digitale, il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

Il capo II, nell'ottica della semplificazione delle fonti normative, si occupa del procedimento amministrativo.

Infatti, gli artt. 7, 8, 9 e 10, apportano modifiche alla legge n. 241/90.

Di particolare interesse per tutte le pubbliche amministrazioni è il disposto dell'art 7 che modifica il termine di conclusione del procedimento fissandolo a 30 giorni (invece dei novanta giorni previsti dalla previgente normativa), salve le diverse disposizioni derivanti dalla legge e da appositi regolamenti che gli enti

pubblici possono adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, secondo i propri ordinamenti, per stabilire i termini di conclusione, non superiori a novanta giorni, dei propri procedimenti.

Al comma 3 si precisa che la disposizione del termine di conclusione del procedimento (30 giorni) si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Decorso l'anno, continueranno ad applicarsi le disposizioni regolamentari che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti e cesseranno di avere effetto le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della modifica legislativa che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti.

La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di esso si tiene conto al fine della retribuzione di risultato.

E' previsto a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza del termine e le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sono ridotti anche i termini per i pareri obbligatori e facoltativi (20 giorni). Viene, inoltre, affermato che l'accesso ai documenti amministrativi è un principio generale dell'attività amministrativa.

All'art. 17, al fine di incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, vengono abrogate alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici che disponevano il divieto per i consorzi stabili, quelli tra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane, ed i consorziati non indicati in sede di gara e per i quali il consorzio non concorre, di partecipare alla medesima procedura di affidamento, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro.

Il capo III, intitolato piano industriale della pubblica amministrazione, contiene disposizioni, agli artt. 21, 23, 32, 34, che obbligano le pubbliche amministrazioni ad inserire nei siti internet alcuni contenuti ai fini della trasparenza e dell'economicità dell'attività amministrativa.

L'art. 21 prevede l'obbligo di pubblicare nel sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono dei dirigenti, nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tutto il personale.

L'art. 23 prevede la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ed i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

L'art. 32 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti siano assolti con la pubblicazione nel sito internet istituzionale delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 34 modifica il codice dell'amministrazione digitale e dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare un indirizzo di posta elettronica certificata e rendere noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Questa Amministrazione si è già attivata per adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 21 e 34.



L'art. 22 si occupa invece dei contratti di collaborazione, modificando l'art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001.

La disciplina vigente dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, novellata dall'art. 22 della legge in oggetto, prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche conferiscano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

carezza non rimediabile di professionalità interne;

motivazione del provvedimento che attesti la mancanza di professionalità interne, determini la durata, l'oggetto, il compenso della collaborazione e l'oggetto dell'incarico, e, per quanto riguarda l'oggetto, la corrispondenza con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, in base ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

prestazione altamente qualificata e richiedente professionalità in possesso di specializzazione universitaria.

In seguito a questa modificazione normativa, ultima di una serie di interventi del legislatore in materia, si può derogare al requisito della specializzazione universitaria per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, "dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La lettura dell'ultimo inciso della norma (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), effettuata in base ad una interpretazione di tipo "storico-sistematico" della disposizione, alla luce di analoghe precedenti prescrizioni, fa ritenere che la spesa relativa all'attribuzione di tali incarichi non debba gravare sul FFO, bensì su altre forme di finanziamento.

Sempre l'art. 22 autorizza le pubbliche amministrazioni ad acquistare sul mercato servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie e adottare le necessarie misure in materia di personale e dotazione organica.

Le amministrazioni interessate dai succitati processi, provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6, D.lgs. 165/2001 (recante l'organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche) ed i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno vigilano sull'applicazione delle suddette norme e evidenziano, nei propri verbali, i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'art. 5, D.Lgs. 286/1999.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

